Firmato digitalmente da
CLAUDIA CARADONNA
CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

Avv. Claudia Caradonna
Via Aurelio Costanzo n. 9 - 90142 Palermo
Tel.Fax. 091/8773736

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.R.G. N. 4386/2023 E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Per la Sig.ra ***OMISSIS***, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0918773736), con domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- **il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

- del sig. ***OMISSIS***,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del

comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI, GIA' GRAVATI CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 408782/2-12 del 21 febbraio 2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata "INIDONEA" al "*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" in quanto "***OMISSIS**,"* e in quanto "***OMISSIS**,)*";
- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, **nella parte in cui risulta indicato *OMISSIS*,;**
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante "*modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici*" emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e*

della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali*";
- ove occorra e per quanto di ragione, delle "*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO GIÀ RICHIESTO CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

PREMESSA

1. Nell'ambito del procedimento pendente dinanzi il TAR Lazio, sede di Roma, iscritto al n.r.g. 4386/2023 ed assegnato alla Sezione Prima Bis, la ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato, con ricorso e con i motivi aggiunti più oltre esposti, gli atti pure indicati in epigrafe.

Mercé il presente atto, si integra pertanto il contraddittorio con il controinteressato. Si trascrive dunque, integralmente e di seguito il ricorso identico ai presenti motivi aggiunti con cui si è gravata la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.

*

RICORSO ORIGINARIO

"***IN FATTO***

1. *Con bando del 10.07.2021, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n.55 del 12 luglio 2022, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi*

carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri (doc. 1), poi modificato con decreto del 6 agosto 2022 (doc. 2).
La procedura di selezione prevede, in sequenza, una prova scritta, successive prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali e, infine, la valutazione dei titoli.
L'odierna ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, riservati ai "civili/militari in congedo" ed ha partecipato al concorso superando agevolmente la prova scritta con un punteggio di 77/100, e le prove di efficienza fisica tenutesi il 17 gennaio 2023 (doc. 3).
***2.** La sig.ra **OMISSIS**,è stata, quindi, convocata per il 21 febbraio 2023 presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.*
*All'esito di tali accertamenti, la ricorrente è stata giudicata "inidonea", considerato che "***OMISSIS**,*" e ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto "***OMISSIS**,*" (doc. 4).*
Si è trattato dell'unica anomalia riscontrata, giacché il profilo sanitario è stata considerata idonea per tutte le altre caratteristiche fisiche.
*Nello specifico, la commissione per gli accertamenti psico-fisici dopo aver calcolato i parametri fisici della candidata (**OMISSIS**,) ha proceduto al calcolo del valore della massa grassa e dell'IMC, **attribuendo all'odierna ricorrente un valore di massa grassa pari a OMISSIS**,**e IMC pari a OMISSIS**.*
Tale risultato è indubbiamente errato!

Ciò è comprovato dall'esito dei successivi esami ai quali si è sottoposta nell'immediato la ricorrente.
*La sig.ra **OMISSIS**, infatti, il giorno **7 marzo 2023** si è sottoposta a visita medica presso **la "Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo**", in esito alla quale è risultato che la candidata presentava in realtà un valore di **massa grassa pari a OMISSIS**e, quindi, rientrante nei parametri previsti*

dalla normativa di riferimento, a fronte di ***un peso di OMISSIS,kg e un'altezza di OMISSIS*** *(doc. 5).*

In esito alla predetta visita medica, dunque, è emerso uno ***scostamento evidente*** *tra i valori della massa grassa e dell'IMC rilevati in sede concorsuale e quelli risultanti dagli esami ai quali si è sottoposta nell'immediato la candidata.*

3. *A tal proposito, preme rilevare come in occasione dell'accertamento del valore della massa grassa e dell'IMC in sede concorsuale* ***è stata erroneamente indicata un'altezza pari a OMISSIS)*** *determinata da un* ***errore nel calcolo della statura di ben 2 cm*** ***che, unitamente all'indicazione di un peso corporeo superiore di OMISSIS), ha indubbiamente inciso negativamente nel calcolo dei valori di composizione corporea della candidata.***

Che la candidata, odierna ricorrente, sia alta 169,5 cm è stato attestato, infatti, in occasione della visita alla quale si è sottoposta in seguito all'esclusione dal concorso presso la "Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo".

Da quanto innanzi, in ragione della ***incompatibilità tra i risultati*** *e della* ***sicura rilevanza qualitativa della misurazione presso la Struttura Ospedaliera Pubblica,*** *emerge* ***l'inattendibilità della misurazione effettuata in sede concorsuale, secondo la quale la candidata avrebbe un indice di massa grassa pari a*** OMISSIS ***e un IMC di*** OMISSIS ***(inattendibilità rafforzata ancor più dalla circostanza che tale valore corrisponde addirittura all'obesità di 1° grado!).***

Ed invero, considerato che ***l'esame per il calcolo dei valori di composizione corporea viene effettuato con uno strumento soggetto ad uso ripetuto, la cui certificazione di idoneità non viene riportata nei provvedimenti emanati dalla Commissione,*** *così come – invece - richiesto dalla Direttiva tecnica "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata ai sensi del D.P.R. n. 207/2015, in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei VV.FF. (doc. 6),* ***è molto probabile che l'errore - evidente - compiuto dalla commissione possa essere dipeso dal malfunzionamento dello strumento di misurazione e ciò anche a causa della mancanza di manutenzione e della mancanza di***

continua pulizia dell'impedenziometro utilizzato migliaia di volte per la misurazione della massa grassa.

4. *Peraltro, come riferito dalla candidata, il 21 febbraio 2023, in occasione delle visite mediche effettuate in sede concorsuale, il bio-impedenziometro utilizzato per rilevare la massa grassa e l'IMC* ***non è stato in alcun modo pulito o deterso tra una misurazione e l'altra, né sulle pedane di appoggio né tantomeno sui manici (sensori)*** *dove veniva impugnato lo strumento ai fini della rilevazione tattile, al punto tale che era addirittura visibile la presenza di sporco (film lipidico), il quale ha inevitabilmente compromesso la validità della misurazione.*

Secondo quanto riferito dalla ricorrente, infatti, il personale presente in sala non effettuava minimamente la pulizia dello strumento in questione.

Tale comportamento ha evidentemente falsato i risultati della misurazione.

5. *Il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti hanno, dunque, determinato una erronea misurazione della massa grassa del ricorrente.*

Il provvedimento impugnato è, pertanto, illegittimo e la sig.ra **OMISSIS** *è costretta a proporre il presente ricorso affidato al seguente, articolato,*

motivo ***IN DIRITTO***

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 207 DEL 17 DICEMBRE 2015 E SS.MM.II., NONCHÉ DELLA DIRETTIVA TECNICA EMANATA AI SENSI DEL D.P.R. N. 207/2015. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90 DEL 15 MARZO 2010. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II.

6. *Secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 207/2015, recante disposizioni di adeguamento del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, l'articolo 587 è sostituito dal seguente: "Art. 587 (parametri fisici). – 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici: a) composizione corporea: percentuale di massa grassa*

nell'organismo non inferiore al 7% e non superiore al 22% per i candidati di sesso maschile e non inferiore al 12 per cento e ***non superiore al 30 percento per le candidate di sesso femminile****". Ai sensi del precedente comma 3, è precisato altresì che "(...)* ***è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del 10% rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1****" (doc. 6).*

7. *Il bando di concorso, poi, all'art. 10 ("accertamenti psico-fisici") comma 1, per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, si limita a rimandare alle modalità previste dal D.M.4 giugno 2014 e a quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.*

In particolare, il ***D.M. 4 giugno 2014*** *del Ministero della Difesa, al "****codice 8****" della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, prevede l'attribuzione del coefficiente 3-4 CO nelle ipotesi di "Sviluppo somatico non inabilitante e con IMC<20 e >26 per le femmine, in soggetti con scarsa prestanza fisica ed attitudine dinamica. NB: È attribuibile il coefficiente 2 CO per il soggetto con IMC superiore ai limiti indicati, in cui l'eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non ad un eccesso di massa grassa" (doc. 7).*

Le norme, quindi, correttamente e sistematicamente interpretate, prevedono l'inidoneità delle candidate di sesso femminile che, in sede di visita medica per la determinazione della composizione corporea (calcolata sulla base della statura e del peso corporeo), ***presentino una percentuale di massa grassa superiore al 33% e un IMC superiore a 26.***

Sicché, avendo riportato una percentuale di massa grassa pari a **OMISSIS** *% e un IMC pari* **OMISSIS** *la ricorrente è stata giudicata "inidonea".*

Tale giudizio è illegittimo in quanto risulta palesemente viziato da difetto di motivazione e di istruttoria oltreché da travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

8. *L'accertamento della composizione corporea di un individuo e, più specificamente, la misurazione della percentuale di massa grassa presentenel corpo dell'individuo stesso, infatti, deve essere compiuto mediante uno*

specifico esame bio-impedenziometrico, che, a sua volta, deve essere svolto, per fornire un risultato preciso e attendibile, seguendo specifiche modalità specificamente indicate dalla scienza medica.

Come precisato dalla Direttiva Tecnica "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", in particolare, ***la misurazione della percentuale di massa grassa presente nel corpo di un individuo può dirsi svolta secundum leges artis soltanto ove risultino dettagliatamente descritte le modalità seguite e lo strumento utilizzato per effettuare l'accertamento sanitario.***

Nel caso di specie, risulta, invece, che il giudizio per il quale la sig.ra ***OMISSIS*** *avrebbe un profilo non compatibile con quello previsto dal bando - in quanto avrebbe una percentuale di massa grassa superiore al limite normativamente stabilito - è stato espresso* ***senza che la commissione per gli accertamenti psico-fisici abbia fornito alcuna indicazione in ordine alle modalità e alla strumentazione utilizzate per giungere a tale pregiudizievole conclusione.*** *Il valore di composizione corporea pari a* ***OMISSIS*** *% attribuito alla ricorrente è, dunque, indubbiamente errato!*

9. *Ciò, peraltro, è* ***comprovato dalle risultanze dell'esame medico al quale si è sottoposta nell'immediato la ricorrente****, secondo i quali i requisiti fisici della stessa rientrano perfettamente nei limiti di legge, sicché Ella avrebbe dovuto essere valutata positivamente.*

Ricordiamo, infatti, che la ricorrente, il giorno ***7 marzo 2023*** *si è sottoposta a visita medica presso la "****Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo****", in esito alla quale è risultato che la candidata presentava in realtà un valore di* ***massa grassa pari a OMISSIS % e un IMC pari a OMISSIS*** *e, quindi, rientrante nei parametri previsti dalla normativa di riferimento, a fronte di* ***un peso di OMISSIS kg e un'altezza di OMISSIS cm*** *(doc. 5).*

Dunque, ***è emerso un evidente scostamento tra i valori della massa grassa e dell'IMC rilevati in sede concorsuale e quelli risultanti dall'esame al quale si è sottoposta a breve distanza la candidata****.*

Peraltro, preme ribadire che in occasione dell'accertamento del valore della massa grassa e dell'IMC in sede concorsuale ***è stata erroneamente indicata un'altezza pari a OMISSIS cm (invece che OMISSIS cm, come attestato dalla certificazione medica allegata al ricorso) determinata da un errore nel***

calcolo della statura pari a ben 2 cm che, unitamente all'indicazione di un peso corporeo superiore (OMISSIS ***kg) rispetto a quello calcolato in occasione della visita presso la struttura sanitaria pubblica (***OMISSIS ***kg), indubbiamente ha inciso negativamente nel calcolo dei valori di composizione corporea e dell'IMC della candidata***.

10. *Come affermato da codesta Ecc.ma sezione, infatti,* ***l'altezza rappresenta un dato tendenzialmente stabile*** *e, pertanto, un* ***errore nella rilevazione della statura*** *della ricorrente* ***è idoneo a concretizzare – in quanto tale – un indubbio segno di anomalia e inaffidabilità dell'accertamento*** *(Tar Lazio, Sez. I Bis, sent. 24 aprile 2020, n. 4156; Tar Lazio, Sez. I Bis, sent. 12 novembre 2019, n. 12983).*

Codesto Ecc.mo Collegio, infatti, trovatosi a decidere su casi analoghi ha ***sempre*** *annullato i giudizi di inidoneità, con sentenze brevi, ritenendo che "****un errore nella rilevazione della statura della ricorrente, ossia di un dato tendenzialmente stabile (rectius: l'altezza), è idoneo a concretizzare – in quanto tale – un indubbio segno di anomalia e inaffidabilità dell'accertamento in contestazione****" e che ciò "****sia sufficiente per l'accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati****" (****Tar Lazio, Sez. I Bis, sentenza breve del 24 aprile 2020, n. 4156; Tar Lazio, Sez. I Bis, sentenza breve del 12 novembre 2019, n. 12983; cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis, sentenza breve del 23 ottobre 2018, n. 10279)*** *o ancora che* ***"****dalle risultanze della verificazione si evince che* ***la misurazione della percentuale di massa grassa BPF effettuata in sede concorsuale risulta inficiata da un errore relativo ad un parametro corporeo - quello relativo all'altezza considerata dalla PA (di 3 cm. inferiore a quella accertata in sede di verificazione) - che ha minato l'attendibilità del risultato finale****" (anche considerando il dimagrimento di 3 kg nelle more intervenuto); Ritenuto, pertanto, che il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo di censura del difetto di istruttoria e che conseguente l'atto impugnato debba essere annullato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione che, in esecuzione della presente decisione, è tenuta a rinnovare gli accertamenti in contestazione" (****Tar Lazio, Sez. I Bis, 25 luglio 2017, n. 8932****).***

Parimenti, in un altro caso analogo al presente, in cui ***il ricorrente contestava di essere vittima di due errori di misurazione, l'uno relativo all'altezza e l'altro relativo alla percentuale di massa grassa****, codesto Ecc.mo Collegio ha affermato che: "Se è vero che* ***le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici****, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto,* ***per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto.*** *(...) i****l ricorrente ha lamentato anche l'erronea misurazione della propria altezza, parametro obiettivo, la cui misurazione ben si presta a ripetibilità nel breve periodo, che incide sul calcolo matematico effettuato dalle strumentazioni utilizzate per il test bioimpedenziometrico****", precisando infine che "il particolare contesto censorio emergente dal ricorso, non suscettibile di essere superato dalla fideistica conferma degli esiti degli esami effettuati dall'Amministrazione in sede concorsuale, ha necessitato l'effettuazione della verificazione (...) che, a mezzo dell'individuazione del verificatore nella predetta struttura ospedaliera militare e dell'indicazione dei puntuali criteri sopra illustrati, ha tutelato non solo l'interesse del ricorrente a essere sottoposto a una nuova valutazione fisica, nella presenza di tutti i necessari presupposti di cui sopra, ma anche quello dell'Amministrazione a che tale operazione avvenisse, per quanto materialmente possibile, in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame"* ***(Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001).***

*Tale pronuncia è dirimente in quanto, oltre a chiarire che l****'altezza è un parametro obiettivo, la cui misurazione ben si presta a ripetibilità nel breve periodo e che la stessa incide sul calcolo matematico effettuato dalle strumentazioni utilizzate per il test bioimpedenziometrico****, pone come essenziale e necessaria in tali casi una ulteriore verificazione che miri non solo a tutelare l'interesse del ricorrente a essere sottoposto a una nuova valutazione fisica, bensì anche quello dell'Amministrazione a che tale operazione avvenga in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame.*

11. *Sicché,* ***in considerazione della anomalia e inaffidabilità dell'accertamento effettuato in sede concorsuale ed in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza costante*** *(cfr., tra le altre, sent. n. 5735 del 2019), il* ***provvedimento di esclusione va annullato*** *in quanto "le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa -* ***non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità"****, come avvenuto nel caso di specie.*

A tal proposito, preme rilevare come anche l'Ecc.mo Consiglio di Stato si sia espresso sulla questione con una ***recentissima pronuncia*** *con la quale ha affermato che "non perché il Collegio voglia divergere dal consolidato orientamento (di recente anche CdS, IV, sentenza n. 117/2020, pubblicata il 7.1.2020), che anzi condivide, secondo il quale le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti fisici per il reclutamento sono espressione di discrezionalità tecnica che non può essere superata da pareri pro veritate di segno contrario, sono per loro natura irripetibili e non surrogabili con esami svolti presso strutture estranee, sono soggette al principio tempus regit actum, onde eventuali risultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all'uopo preposta. Piuttosto perché – ed in ciò dunque un giudizio limitato allo specifico caso concreto adesso in esame – anche dall'esito della discussione orale della causa sono emerse circostanze che conducono ad una valutazione di non piena attendibilità degli esami medici che hanno condotto al provvedimento del 15.5.2019 originariamente impugnato.* ***Ed allora e per questo, proprio in linea con il tradizionale orientamento giurisprudenziale sopra evocato, gli anzidetti esami medici appaiono pienamente sindacabili, suscettibili di rivelare una loro non attendibilità e, conseguentemente, una loro illegittimità. Ebbene, in occasione degli esami medici censurati nei loro esiti, l'appellato è stato indicato come essere alto cm 169 (cfr. scheda tecnica riepilogativa della citata Commissione predisposta in data 13.5.2019). Il dato è identicamente ripetuto nella nota del Ministero, Direzione centrale di sanità, del 18.12.2020. Però, l'appellato risulta essere più correttamente alto cm 168. E questo dato***

risulta certificato non soltanto in occasione dei numerosi altri riscontri medici cui l'appellato si è poi sottoposto ed i cui risultati sono stati versati in atti dalla parte ma anche, e soprattutto, dal verbale di visita medica collegiale effettuata il 29.7.2019 presso il Policlinico militare -OMISSIS-, anch'esso in atti. Sta dunque di fatto che gli esami e gli accertamenti su cui s'è fondato il provvedimento originariamente e primariamente impugnato non possono reputarsi totalmente attendibili. Potrebbe obiettarsi che la differenza di altezza indicata è minima e, come tale, ragionevolmente frutto di un errore assolutamente veniale. Tuttavia, ben al di là di quanto possa essere stata l'entità dell'errore nel caso di specie, v'è che allora tutta la certificazione medica, a base del provvedimento censurato, finisce per perdere di piena attendibilità, nulla invero potendo escludere che anche altri parametri (come ad esempio quelli del peso e della massa grassa riportati quel giorno dalla Commissione medica) non siano stati analogamente afflitti da errori. Alla luce di ciò, dunque, non risulta più criticabile il contenuto ed il giudizio della sentenza impugnata, che pertanto merita di essere confermata." (Consiglio di Stato, Sez. II, 21 ottobre 2021, n. 7075).

I riferiti principi sono, pertanto, meritevoli di applicazione al caso di specie, in quanto in occasione dell'accertamento del valore della massa grassa in sede concorsuale è stata erroneamente indicata un'altezza pari a **OMISSIS** *cm determinata da un errore nel calcolo della statura, indicativo del fatto che gli esami e gli accertamenti su cui s'è fondato il provvedimento originariamente e primariamente impugnato non possono reputarsi totalmente attendibili, non potendo così escludere che anche altri parametri (come ad esempio quelli del peso e della massa grassa riportati quel giorno dalla Commissione medica) siano stati analogamente afflitti da errori.*

12. *Da quanto innanzi, in ragione della incompatibilità tra i predetti risultati e della sicura rilevanza qualitativa della misurazione presso la Struttura Sanitaria Ospedaliera, emerge l'inattendibilità della misurazione effettuata in sede concorsuale.*

Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Sezione, seppure le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove

siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità (Tar Lazio - Sez. I Bis, sent. 16 luglio 2020, n. 8212; cfr. in senso analogo, id. sent. n. 5735 del 2019).

Peraltro, considerato che ***l'esame per il calcolo dei valori di composizione corporea viene effettuato con uno strumento soggetto ad uso ripetuto, la cui certificazione della idoneità del macchinario non viene riportata nei provvedimenti emanati dalla Commissione,*** *così come – invece - richiesto dalla Direttiva tecnica "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata ai sensi del D.P.R. n. 207/2015, in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei VV.FF. (doc. 6),* ***è molto probabile che l'errore compiuto dalla commissione possa essere dipeso dal malfunzionamento dello strumento di misurazione e ciò anche a causa della mancanza di manutenzione e della mancanza di continua pulizia dell'impedenziometro utilizzato migliaia di volte per la misurazione della massa grassa****.*

13. *Alla luce delle considerazioni fino ad'ora svolte, è evidente la radicale illegittimità del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici, il quale risulta inficiato da tutti i vizi indicati in rubrica.*

La candidata, infatti, per effetto di un accertamento eseguito scorrettamente, è stata ritenuta in possesso di un profilo psico-fisico inidoneo in ragione, esclusivamente, di uno scostamento – in realtà ampiamente smentito dall'ulteriore accertamento - dai parametri riferiti alla percentuale di massa grassa e dell'IMC ritenuti compatibili con lo svolgimento del servizio incondizionato quale allievo carabiniere dell'Arma dei Carabinieri.

*In linea con quanto fino ad ora affermato si pone anche l'orientamento mostrato sul punto da codesto Ecc.mo Collegio, il quale trovatosi a decidere su casi analoghi, ha accolto le tesi dei ricorrenti ammettendoli al prosieguo delle prove concorsuali considerato che "****L'esame in questione, volto a misurare la c.d. massa grassa, non può essere, né consistere in un giudizio aleatorio, rapportato alle contingenti condizioni soggettive e parametrate, esclusivamente, al momento della misurazione. In altre parole l'esame in questione, proprio in relazione alla procedura strumentale utilizzata***

costituisce un accertamento tecnico, come tale ripetibile che deve, pertanto, fornire, in un arco di tempo ragionevole, il medesimo risultato, a prescindere dal tipo di strumento utilizzato ed in cui gli scostamenti tra una misurazione e l'altra, non possono comportare significative alterazioni valoriali. Diversamente opinando l'esame in questione, da accertamento tecnico si trasformerebbe in un giudizio ipotetico, il cui esito risulterebbe, pertanto, estraneo ai canoni di oggettività richiesti dal legislatore *" (Tar Lazio Roma,* ***Sez I bis, 30 maggio 2019, sent. n. 6804; cfr. ord. n. 04163/2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, 1° marzo 2019, n. 2729).***

*Codesta Ecc.ma Sezione ha, infatti, assunto un orientamento univoco sul punto, secondo il quale in tali fattispecie, identiche a quella in esame, è essenziale ai fini del decidere "****disporre una verificazione*** *finalizzata ad accertare l'effettivo valore di composizione corporea del ricorrente,* ***tenuto, tra l'altro, conto delle sensibili differenze riscontrabili tra la rilevazione operata in sede concorsuale e quella effettuata in seguito dall'interessato, a breve distanza di tempo, presso una struttura sanitaria pubblica" (Tar Lazio, Sez. I bis, 6 maggio 2021, n. 2628; Tar Lazio, Sez. I bis 15 giugno 2018, n. 6689; Tar Lazio, Sez. I bis, 21 maggio 2018, n. 3010; Tar Lazio, Sez. I Bis, 4 dicembre 2018, 11762).***

14. *Ad ulteriore conferma di quanto sino ad ora affermato, si segnalano gli* ***innumerevoli precedenti della Sezione in materia con i quali è stata accolta la domanda cautelare*** *e* ***disposta una verificazione*** *ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione* ***(cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis., decreto cautelare 23 gennaio 2021 n. 413; Tar Lazio, Sez. I bis, 6 maggio 2021, n. 2628; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto cautelare 2 novembre 2020, n. 6780; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto cautelare 18 ottobre 2019, n. 6764; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto cautelare 26 settembre 2019, n. 6266; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto cautelare 1 aprile 2019, n. 1958; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto cautelare 4 aprile 2019, n. 2063; Tar Lazio, Sez. I Quater, 10 luglio 2019, n. 9139 e n. 9144; Tar Lazio, I quater, 22 maggio 2019, n. 6270; Tar Lazio, Sez. I Quater, 20 marzo 2019, n. 3713; Tar Lazio Sez. I Quater, 27 giugno 2018, n. 3837; Tar Lazio, Sez. I Quater, 18 aprile 2018, n. 2320).***

Il giudizio di non idoneità espresso nei confronti della sig.ra ***OMISSIS*** *è, infine, illegittimo per* ***violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa****, nonché del* ***principio di ragionevolezza****.*

Tale giudizio, infatti, è stato espresso nonostante la ricorrente abbia brillantemente superato le prove di efficienza fisica, che sono consistite nello svolgimento di esercizi che possono essere compiuti soltanto da una persona perfettamente allenata. A ciò si aggiunga, inoltre, che, se si esclude il parametro relativo alla composizione corporea, la ricorrente è risultato in possesso di un profilo psico-fisico perfettamente in linea con gli altri parametri previsti dal bando di concorso.

Pertanto, la commissione per gli accertamenti psico-fisici, in considerazione del complessivo quadro fisico e sanitario dimostrato dalla sig.ra **OMISSIS***, avrebbe senz'altro dovuto, in applicazione proprio dei generali principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, procedere quantomeno alla ripetizione dell'esame bio-impedenziometrico.*

15. *In ultimo, risulterebbe priva di fondamento qualsiasi contestazione dell'Amministrazione che mirasse a ritenere il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici "definitivo e non suscettibile di riesame", essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita come previsto dall'art. 10, comma 7, del bando di concorso.*

Ed invero, come affermato da codesto ecc.mo Collegio: "Se è vero che ***le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici****, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto,* ***per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto****"****(Tar Lazio, Sez. I Bis, 4 marzo 2021, n. 2706; Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001; cfr. Tar Lazio, Sez. I Quater, 10 aprile 2019, n. 4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196).***

*Peraltro, anche il Consiglio di Stato, ha evidenziato quantomeno a far data dai principi elaborati dalla sentenza delle Sesta Sezione, n. 601 del 9 aprile 1999 che "****un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell'atto***

amministrativo”, *ulteriormente soggiungendo che “**anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad un’intrinseca logicità e ad un’intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari, e, anzi, più di ogni altro soggetto dell’ordinamento in ragione dell’interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell’errore, e, per il vizio che ne consegue, nell’eccesso di potere, con conseguente sindacato del giudice amministrativo, che deve poter sempre verificare, anche mediante l’ausilio della c.t.u., se l’amministrazione ha fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell’ambito della propria discrezionalità, di adottare per l’accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole a quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla p.a., avvenga iuxta propria principia***” **(Cons. St., sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645).**

16. *Infine, sotto diverso quanto assorbente profilo, il giudizio impugnato si rivela viziato sub specie di* ***difetto di motivazione*** *e* ***di istruttoria****.*

Infatti, invece di procedere ad un giudizio di inidoneità basato esclusivamente su una valutazione superficiale, ***la Commissione avrebbe dovuto effettuare una prova funzionale ovvero disporre opportuni accertamenti strumentali.***

Diversamente opinando, le norme regolamentari poste a sostegno dei giudizi di inidoneità si rivelerebbero illegittime per incompatibilità con i ***parametri costituzionali dell’imparzialità, ragionevolezza ed equanimità dell’azione amministrativa, ex art. 3 e 97 Cost.****, e gli atti impugnati risulterebbero viziati per invalidità derivate.*

In definitiva, se appare condivisibile la necessità di scegliere, con rigorosi criteri di idoneità, gli aspiranti allievi carabinieri e dunque la necessità di fugare ogni dubbio in ordine alla presenza, in capo all’aspirante, di limitazioni fisiche funzionali, non v’è parimenti dubbio che le disposizioni regolamentari devono sempre e comunque rispettare ***gli indicati principi costituzionali*** *ex art.3 e 97 della Costituzione.”.*

2. Pertanto, con il presente atto parte ricorrente impugna la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale

dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui ne pregiudica l'utile collocamento.

La presente graduatoria è illegittima e, come anticipato in sede di ricorso principale, è gravissima fonte di pregiudizio per la ricorrente che, pertanto, è costretta a chiederne l'annullamento.

*

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

1) **in via preliminare,** accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad **assicurare l'immediata ammissione "con riserva e in soprannumero" della ricorrente** alla valutazione dei titoli e al successivo corso per allievi carabinieri in ferma quadriennale;
2) **in via istruttoria**, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4, c.p.a. di un sunto del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;
3) **nel merito,** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale.

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i documenti come da separato indice.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si è prodotta in seno al ricorso introduttivo depositato il 10.03.2023 autocertificazione della situazione reddituale ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del d.p.r. 30/05/2002 n.115, attestante la percezione, da parte dell'intero nucleo familiare della ricorrente, di un reddito inferiore € 35.240,04 per l'anno 2022, l'anno dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata: anche i presenti motivi aggiunti, vertendo in materia di procedura concorsuale nell'ambito del

pubblico impiego, sono pertanto esenti dal contributo unificato.

Palermo-Roma, 11 maggio 2023

Avv. Claudia Caradonna